

REGOLAMENTO (CEE) N. 3209/76 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1976****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che in virtù degli stessi testi occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3116/75 ⁽⁶⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'ammontare della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 309 del 29. 11. 1975, pag. 64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in UC/tonnellata (paesi terzi)
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 17.05 A): il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽¹⁾ è:	
	3010	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	5,32
	4010	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	13,31
	5010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	23,95
	6010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	31,93
	7010	— superiore al 65 %	39,92

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.